



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

Al Capo di Gabinetto del Ministro  
Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
Ai Capi dei Dipartimenti  
Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali  
Ai Dirigenti dei C.S.A.

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio IV

N.D.G.

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio relazioni sindacali - Palazzo Vidoni  
Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 R O M A

All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile  
delle Pubbliche Amministrazioni  
Via del Corso, 476 00186 R O M A

Al Gestore del S.I.

SEDE

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

## **CIRCOLARE N.74**

Prot. n.389  
del 26.9.2005

**OGGETTO:** PERMESSI SINDACALI - Comparto Ministeri - Anno 2005.

### **PREMESSA**

Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2005, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
- Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001 sottoscritto il 27 febbraio 2001;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dipendente dai "Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003.
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005 sottoscritto il 3 agosto 2004.

## **PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI.**

### **A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI**

#### **Determinazione e ripartizione del contingente**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005 sottoscritto il 3 agosto 2004, i permessi sindacali ammontano complessivamente a **71 minuti** per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando o fuori ruolo; il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2005 viene pertanto determinato nella misura indicata nell'*Allegato 1*.

I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3, spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente di **41 minuti** e di **30 minuti** per dipendente in servizio.

Il suddetto contingente di permessi sindacali viene pertanto attribuito come segue (cfr. anche *All.1*):

<b>RSU</b>	<b>ore 4.458</b>
<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	<b>ore 6.092</b>



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

## Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2005 sono:

**FP - CGIL**

**CISL - FPS**

**UIL - PA**

**CONFSAL - UNSA<sup>1</sup>**

**FEDERAZIONE INTESA<sup>2</sup>**

**FLP<sup>3</sup>**

**RDB PI**

Il monte - ore complessivo spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 - 2005, **pari a 6.092**, viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2004<sup>4</sup>) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 15 - 18 novembre 2004), come illustrato nel seguente prospetto:

OO.SS. Rappresentative	Voti RSU		Deleghe		Rappr.	ORE
	Voti	%	Deleghe	%		
CGIL FP	1.721	24,29	617	24,67	24,48	1.491
CISL FPS	1.706	24,08	567	22,67	23,37	1.424
UIL PA	1.476	20,83	456	18,23	19,53	1.190
CONFSAL UNSA	1.500	21,17	726	29,03	25,10	1.529
FEDERAZIONE INTESA	80	1,13	3	0,12	0,62	38
FLP	91	1,28	32	1,28	1,28	78
RDB PI	512	7,23	100	4,00	5,61	342
<b>Totale (1)</b>	<b>7.086</b>	<b>100,00</b>	<b>2.501</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.092</b>

(1) Non sono stati computati i voti attribuiti a OO.SS. non rappresentative per il biennio di riferimento.

<sup>1</sup> Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS e SNALS.

<sup>2</sup> Federazione inserita giusta ordinanza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2004, con la quale viene riconosciuto il requisito della "rappresentatività sindacale"

<sup>3</sup> Aderiscono alla FLP: FLP, ANIPA e FAS

<sup>4</sup> Dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissati al 31.12.2004



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

## **Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )**

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto allegato alla presente nota (all. 3)

Il permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

### **Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali**

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004, ha confermato la regolamentazione dettata dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, e dell'art. 9 del CCNQ del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999. Hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

#### **1. - I componenti delle RSU;**

#### **2. - i dirigenti sindacali:**

- a) dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- b) delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";
- c) componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

Le associazioni sindacali rappresentative **comunicano per iscritto** all'Amministrazione i **nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi**. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.

I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Per migliore correttezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.**



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

## **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI**

### **Permessi di spettanza delle RSU**

Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruiti dai componenti delle RSU.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio IV - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.

### **Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali**

Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

## **B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

L'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2004 ha confermato la disciplina dettata dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002. Le sessioni contrattuali sopra citate stabiliscono che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato CCNQ sottoscritto il 3 agosto 2004 è riportato nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.

Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.

Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett. A) della presente circolare.

In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.**



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

## **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI**

Al fine di consentire all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).

I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta, come già comunicato con nota prot. 286 datata 22 dicembre 2004 della scrivente Direzione Generale.

I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio IV - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.

## **C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI**

Il CCNQ del 3 agosto 2004 nulla ha innovato rispetto alla precedente regolamentazione. Pertanto, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

## **PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per l'anno 2005, viene così determinato<sup>5</sup> e ripartito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative:

Computo del monte ore dei permessi sindacali				
590	X	71 minuti	=	41.890
pari a 698 ore e 17 minuti				
<b>Quota spettante alle OO.SS.</b>				
590	X	41 minuti	=	24.190
pari a 403 ore e 17 minuti				
<b>Quota spettante alle R.S.U.</b>				
590	X	30 minuti	=	17.700
pari a 295 ore				

## Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tavole allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2005 sono:

**CONFSAL - UNSA <sup>6</sup>**

**DIRSTAT**

**CIDA / UNADIS MINISTERI**

**CISL FPS**

**CGIL FP**

**UIL PA**

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 la seguente ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopra indicate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU :

<sup>5</sup> Per la rilevazione delle unità dirigenziali in servizio all'1.01.2005 si rimanda all'accluso Allegato 4

<sup>6</sup> Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SADMUR





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

OO.SS.	Deleghe	%	ORE
FP CGIL	19	10,00	40 18/60
CISL FPS	25	13,16	53 2/60
UIL PA	4	2,11	8 29/60
CONFSAL UNSA	43	22,63	91 12/60
CIDA / UNADIS MINISTERI	52	27,37	110 18/60
DIRSTAT	47	24,74	99 41/60
<i>Totale</i>	190	100,00	403,00

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statuari.

Per migliore correttezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2, per la partecipazione alla riunioni degli organismi statuari.

## ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.

I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.

I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio IV.





# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione*

*Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I*

## **Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )**

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2005 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

*Bruno Pagnani*